

Oggetto: Aeroporto di Catania Fontanarossa – Provvedimento di limitazione all'accesso dei prestatori di servizi di assistenza a terra.

IL DIRETTORE GENERALE

- Visto il Codice della Navigazione;
- Vista la Direttiva comunitaria n. 96/67/CE del Consiglio, relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della comunità;
- Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, recante disposizioni volte a dare attuazione nell'ordinamento italiano alla citata Direttiva comunitaria e in particolare le disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 concernenti la possibilità da parte dell'ENAC di disporre la limitazione del numero dei prestatori dei servizi di assistenza a terra per specifiche categorie di servizi;
- Visto il Regolamento adottato dall'ENAC recante "*Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra*";
- Vista la circolare APT-02B, emanata dall'ENAC in data 22 novembre 2013, recante "*Certificazione e sorveglianza dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra*";
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- Visti in particolare, l'articolo 8 del citato d.P.C.M del 17 marzo 2020, nonché gli allegati 14 e 15 del medesimo decreto, misure generali e settore aereo, che recano, rispettivamente, il "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica" e le "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19";



- Vista la nota n. 676 del 3 febbraio 2020, con la quale la Società SAC S.p.A., ente di gestione dell'aeroporto di Catania Fontanarossa, ha rivolto istanza all'ENAC ai fini dell'adozione, ai sensi dell'art. 4, co. 2, del citato decreto legislativo n. 18 del 1999, di un provvedimento di limitazione, della durata di quattro anni, a 2 prestatori per le attività di aviazione commerciale e a 2 prestatori per le attività di aviazione generale, per le categorie 3 e 5 dell'allegato "A" del decreto legislativo n. 18 del 1999, con esclusione della sottocategoria 5.7 (trasporto, caricamento e scaricamento di cibi e bevande sugli aeromobili);
- Vista la nota n. 18989 del 19 febbraio 2020, con la quale l'ENAC ha rappresentato alla società SAC che ai fini dell'avvio dell'istruttoria, la citata istanza avrebbe dovuto essere integrata dalla prevista analisi funzionale operativa, recante le motivazioni e i dati di carattere tecnico, operativo e funzionale sulle quali l'istanza era fondata;
- Vista la nota n. 112087 del 13 novembre 2020, con la quale l'ENAC ha sospeso a carattere generale l'avvio e la prosecuzione di tutte le istruttorie relative all'eventuale adozione di provvedimenti di limitazione a fronte delle istanze presentate dalle società di gestione aeroportuale, in ragione della particolare fase di contrazione del traffico aereo causata dall'emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid-19;
- Vista la nota congiunta del 23 febbraio 2021, con la quale le associazioni di categoria, Assaeroporti e Assohandlers, hanno rappresentato all'ENAC l'esigenza di riavviare con urgenza le procedure volte a valutare le richieste di limitazione avanzate dalle società di gestione aeroportuale, evidenziando, tra l'altro, una serie di criticità sulla capacità aeroportuale, sulla saturazione degli spazi e sulle condizioni di lavoro degli operatori, determinate dalle procedure operative e organizzative previste dai protocolli sanitari per la salvaguardia dei passeggeri e dei lavoratori dalla diffusione del Covid -19;
- Vista la nota n. 24667 del 4 marzo 2021, con la quale l'ENAC, in riscontro alla citata nota delle associazioni di categoria, ha fatto presente che le procedure di valutazione avrebbero potuto essere avviate o riavviate solo a seguito dell'aggiornamento o della produzione dell'analisi funzionale operativa, con dati aggiornati che tenessero conto delle circostanze eccezionali determinate dall'epidemia da Covid – 19;
- Vista la nota n. 1631 del 1° aprile 2021, con la quale la Società SAC ha trasmesso l'analisi funzionale operativa che riporta le motivazioni e i dati aggiornati di carattere tecnico, operativo e funzionale in base ai quali si renderebbe necessaria l'adozione di



un provvedimento di limitazione, evidenziando in particolare gli impatti negativi sull'operatività dell'aeroporto di Catania Fontanarossa prodotti dalle misure di prevenzione legate alla crisi epidemiologica e sanitaria in atto;

- Vista la nota n. 1722 del 7 aprile 2021, con la quale la SAC, a parziale modifica di quanto rappresentato con la citata precedente nota del 3 febbraio 2020, ha precisato che, in base all'analisi funzionale operativa prodotta, è richiesta la limitazione a un massimo di tre prestatori, per le attività di aviazione commerciale, per le categorie di servizi 3 e 5, con esclusione della sottocategoria 5.7, nonché, per le medesime categorie di servizi, a un massimo di due vettori in autoproduzione e di tre prestatori, per le attività di aviazione generale;
- Vista la comunicazione, in data 13 aprile 2021, con la quale la Direzione Centrale Vigilanza Tecnica ha evidenziato come prescindendo dai volumi di traffico, tenuto conto anche di quanto evidenziato dall'analisi funzionale operativa, sussista una saturazione degli spazi, legata, oltre alla cantierizzazione degli interventi infrastrutturali avviati e di prossima realizzazione, all'applicazione del distanziamento quale misura anti-contagio, che risulta attualmente incompatibile con l'accesso di ulteriori prestatori di servizi di assistenza a terra;
- Vista la comunicazione in data 13 aprile 2021 con la quale la Direzione Aeroportuale Sicilia Orientale ha evidenziato fenomeni di saturazione di tutti i subsistemi in modo particolare del locale smistamento bagagli, dell'apron e delle aree operative a servizio degli handlers;
- Considerate le valutazioni espresse dalle citate Associazioni di categoria in ordine all'esigenza di riavviare e concludere tempestivamente da parte dell'ENAC le procedure di valutazione delle istanze di limitazione precedentemente avanzate dalle società di gestione aeroportuale, al fine di evitare il prodursi di ulteriori e più gravi effetti negativi legati all'attuale emergenza sanitaria;
- Considerato che l'analisi funzionale operativa prodotta dalla società SAC conferma che sussistono sull'aeroporto di Catania Fontanarossa criticità in termini di capacità e di saturazione degli spazi aggravate dalla necessità di garantire il rispetto delle misure di distanziamento sociale e di riorganizzazione dei luoghi e degli spazi di lavoro statuiti dal citato d.P.C.M. del 17 marzo 2020;
- Considerato che l'attuale fase emergenziale non consente di disporre di parametri certi in ordine alla tempistica e ai volumi della ripresa del traffico a livelli precedenti la pandemia da Covid-19 e che gli impatti legati alla cantierizzazione degli interventi infrastrutturali



programmati nel periodo 2021-2023 consentono di prendere a riferimento un arco temporale solo di breve periodo;

Considerato che la società SAC ha comunque evidenziato che le limitazioni richieste sono correlate alle proprie responsabilità di implementazione delle previste misure di contenimento della pandemia da Covid -19, a tutela dei viaggiatori e dei lavoratori e che, quindi, il provvedimento di limitazione riveste una sua autonoma giustificazione per fronteggiare, per il tempo strettamente necessario, l'attuale fase emergenziale;

Considerato che il citato periodo è stimabile in un anno, anziché nei quattro anni richiesti dalla Società SAC, fermo restando che le ulteriori criticità segnalate sullo scalo di Catania Fontanarossa potranno essere oggetto di nuova valutazione, terminata l'attuale fase emergenziale;

DISPONE

in parziale accoglimento di quanto richiesto dalla Società SAC S.P.A., che l'accesso ai servizi di assistenza a terra sull'aeroporto di Catania Fontanarossa, ai sensi degli articoli 4, co. 2, e 5, co. 2, del decreto legislativo n. 18 del 1999, è limitato, per le categorie 3 e 5 dell'allegato "A" del citato decreto legislativo, con esclusione della sottocategoria 5.7, per la durata di un anno, decorrente dalla data di adozione del presente provvedimento:

- a) a tre prestatori di servizi e a due vettori in autoproduzione, per l'aviazione commerciale;
- b) a tre prestatori di servizi, per l'aviazione generale.

Dott. Alessio Quaranta
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

EGA/TAA/EAA